



Consiglio svizzero di accreditamento (CSA) 18.03.2016

Accreditamento istituzionale secondo la LPSU

Promemoria

1. Basi legali

- Articolo 30 della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30.09.2011
- Articolo 4 e Articolo 10 delle Direttive per l'accREDITAMENTO LPSU del 28 maggio 2015

2. Condizioni per l'ammissione all'accREDITAMENTO istituzionale secondo la LPSU

Le condizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale sono disciplinate nell'articolo 30 della LPSU e attuate nelle Direttive per l'accREDITAMENTO LPSU, nelle quali si tiene conto anche delle particolarità e dell'autonomia di università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche e altri istituti accademici (qui di seguito denominati scuole universitarie o istituti universitari).

L'articolo 4 delle Direttive per l'accREDITAMENTO LPSU regola l'ammissione alla procedura di accREDITAMENTO stabilendo nel capoverso 1 le condizioni che devono essere soddisfatte per l'ammissione e definendo nel capoverso 2 quali scuole universitarie vengono ammesse alla procedura di accREDITAMENTO istituzionale senza verifica delle condizioni di cui al capoverso 1.

- 2.1 Conformemente all'articolo 4 capoverso 1, una scuola universitaria può accedere all'accREDITAMENTO istituzionale se soddisfa le seguenti condizioni:
- a. garantisce la libertà e l'unità dell'insegnamento e della ricerca;
 - b. corrisponde a uno dei tipi seguenti di scuola universitaria:
 1. università cantonale o politecnico federale;
 2. scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica;
 - c. rispetta, all'occorrenza, le condizioni di ammissione al primo livello di studio conformemente agli articoli 23 - 25 e 73 LPSU; se si tratta di una scuola universitaria professionale essa rispetta inoltre il disciplinamento sulla struttura degli studi conformemente all'articolo 26 LPSU;
 - d. dispone di un sistema di garanzia della qualità (art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU);
 - e. è compatibile con lo spazio europeo dell'istruzione superiore;
 - f. dispone in Svizzera, in base al suo tipo e al suo profilo, di infrastrutture e personale per l'insegnamento, la ricerca e la prestazione di servizi;
 - g. un gruppo di suoi studenti ha concluso un programma di studi;
 - h. dispone delle risorse atte a mantenere le sue attività per un periodo prolungato (art. 30 cpv. 1 lett. c LPSU) e ha preso le misure atte a permettere agli studenti di concludere il programma di studi intrapreso;
 - i. è una persona giuridica in Svizzera.

- 2.2 Conformemente all'articolo 4 capoverso 2, una scuola universitaria può accedere alla procedura di accreditamento istituzionale senza esame delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se soddisfa una delle seguenti condizioni:
- a. ha già ottenuto un accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;
 - b. è stata istituita dal diritto federale prima dell'entrata in vigore della LPSU;
 - c. è stata riconosciuta come avente diritto ai sussidi secondo la legge dell'8 ottobre 1994 sull'aiuto alle università (LAU) o la legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) (art. 75 cpv. 2 LPSU);
 - d. aveva ottenuto il riconoscimento di alta scuola pedagogica di diritto pubblico secondo il diritto cantonale prima dell'entrata in vigore della LPSU.

3. Le fasi procedurali per l'accreditamento istituzionale secondo la LPSU

- 3.1 La scuola universitaria inoltra in tempo utile al Consiglio svizzero di accreditamento (CSA) la sua domanda motivata per l'accreditamento istituzionale.
- 3.2 Il CSA verifica se la scuola universitaria dimostra di adempiere alle condizioni di ammissione in base a quanto previsto dall'articolo 4 delle Direttive per l'accreditamento LPSU e, se del caso, decide sull'entrata in merito.
- 3.3 Il CSA decide di non entrare in merito se la scuola universitaria non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 delle Direttive per l'accreditamento LPSU.
- 3.4 Se si decide di entrare in merito, il CSA inoltra la documentazione all'Agenzia per la valutazione.
- 3.5 Il gruppo di esperti composto dall'Agenzia di accreditamento esegue una valutazione esterna e verifica se la scuola universitaria soddisfa gli standard di qualità.
- 3.6 L'Agenzia di accreditamento presenta al CSA la sua proposta di accreditamento (incl. la documentazione rilevante ai fini della procedura¹).
- 3.7 Il CSA controlla se la proposta dell'Agenzia è adeguata come base per la decisione e, se necessario, la rinvia all'Agenzia di accreditamento.
- 3.8 In base alla proposta dell'Agenzia, il CSA decide sull'accreditamento istituzionale. Esso può:
 - a. concedere l'accreditamento senza oneri;
 - b. concedere l'accreditamento vincolato a oneri;
 - c. respingere l'accreditamento.
- 3.9 Il CSA pubblica una lista delle scuole universitarie accreditate che hanno ricevuto il diritto alla denominazione (marchio di qualità).

¹ Sono considerati documenti rilevanti ai fini della procedura: il rapporto di autovalutazione, il rapporto del gruppo di esperti e la presa di posizione della scuola universitaria sul rapporto degli esperti.

4. Domanda

Nella sua domanda motivata, la scuola universitaria dimostra l'adempimento delle condizioni per l'ammissione all'accREDITAMENTO istituzionale, in particolare (se è il caso) conformemente all'articolo 4 capoverso 1 delle Direttive per l'accREDITAMENTO LPSU.

La domanda ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 delle Direttive per l'accREDITAMENTO LPSU comprende un breve rapporto corredato dei documenti che comprovano le affermazioni avanzate nel rapporto. La domanda, inclusi gli allegati, va inviata per via elettronica (per e-mail, gli allegati eventualmente su chiavetta USB) al Consiglio svizzero di accREDITAMENTO.

La scuola universitaria ha a disposizione un modello di domanda con spiegazioni e indicazioni complementari sul tipo e l'entità della documentazione da presentare.

5. Scadenze

Per una procedura di accREDITAMENTO sono richiesti di regola tra i 18 e i 24 mesi.

Il CSA si riunisce quattro volte all'anno. Le date delle riunioni sono reperibili sul sito web del Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (<http://www.akkreditierungsrat.ch>).

6. Decisione

La decisione di entrata nel merito non pregiudica in alcun modo la decisione per l'accREDITAMENTO istituzionale. La verifica del sistema di garanzia della qualità ha luogo nell'ambito della procedura di accREDITAMENTO.